

BILANCIO

Disponibilità liquide: la classificazione in bilancio

di Chiara Rizzato, Sandro Cerato

Le disponibilità liquide, secondo l'[articolo 2424 del codice civile](#), sono costituite da: depositi bancari, depositi postali, assegni, denaro e valori in cassa. La voce oggetto del presente contributo viene analizzata dal **principio contabile OIC 14**, di cui è presente attualmente una bozza per la consultazione, redatta in considerazione delle modifiche apportate dal D.Lgs. 139/2015. Le disponibilità liquide, come riviste dal documento citato, risultano di nostro interesse dal punto di vista della **classificazione e del contenuto delle voci**. Fulcro delle novità è quella riguardante il paragrafo dedicato alla **tesoreria accentrata** (*cash pooling*) ed è quindi opportuno iniziare il presente contributo dalla medesima.

La circostanza analizzata si configura in un **accentramento della gestione della tesoreria**, situazione presente in alcuni gruppi di società e attuata ai fini di un miglioramento dell'uso delle risorse finanziarie. Mediante questo strumento, la **liquidità viene amministrata da un unico soggetto giuridico**, ovvero dalla società capogruppo o da una società finanziaria del gruppo. Tale attività gestoria comporta quindi che il **versamento di liquidità da parte delle singole società partecipanti generi un credito** verso la società che si occupa della tesoreria, il quale può essere inserito, ai sensi del [comma 3 dell'articolo 2423-ter](#), nelle “*Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni*”, attraverso una specifica voce denominata C.III).7) **“Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria”**. Tale indicazione avviene solamente quando risultano contestualmente intervenuti dei presupposti specifici, quali **l'assimilazione delle condizioni contrattuali** che regolano la gestione della tesoreria accentrata a quelle di un **deposito bancario** e la **marginalità del rischio di perdita** della controparte. La mancanza dei presupposti citati classifica il credito in questione nelle **immobilizzazioni finanziarie**.

Nelle motivazioni inserite alla fine della bozza del documento OIC 14, non costituenti parte integrante dello stesso, si afferma che tale classificazione è attribuita secondo la logica per cui tali crediti **non risultano poter essere indicati all'interno delle disponibilità liquide** a causa della natura della controparte e proprio per questo motivo è adeguata l'indicazione all'interno delle “*attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni*”. Si riscontra quindi che i crediti da “*cash pooling*”, aventi le caratteristiche descritte, vengono attribuiti alla voce citata contenente in generale poste quali **partecipazioni e altri titoli**.

Inoltre, tra il novero delle variazioni effettuate si trova la cancellazione dal paragrafo 5 dell'**incasso a breve termine** dei **depositi bancari e postali**, quali disponibilità presso il sistema bancario o l'amministrazione postale, attribuendo **univocità all'incasso a pronti**. Una logica incline alla tempestività si riscontra peraltro anche dove si afferma che esiste, in mancanza di

indicazioni specifiche, la **presunzione di un immediato utilizzo** da parte della società di ogni disponibilità liquida riportata nello stato patrimoniale. In riferimento all'eliminazione dell'incasso a breve termine dei depositi in questione è opportuno rilevare che nel paragrafo 9 si afferma che *“le disponibilità liquide vincolate sono iscritte nell'attivo circolante, fatti salvi i casi nei quali la natura del vincolo non sia tale da indurre a considerarle come immobilizzazioni. A questi fini rileva, tra l'altro, la stabilità e la temporaneità del vincolo, oppure il fatto che il vincolo dipenda da una decisione presa dalla società stessa – che decide di vincolare dei fondi – o da soggetti terzi”*. Come noto, il **criterio** stabilito per la classificazione degli elementi dell'attivo è quello **per destinazione**, come affermato all'interno del paragrafo 31 del principio contabile OIC 12 (bozza per la consultazione) e ai sensi del [comma 1 dell'articolo 2424-bis cod. civ.](#), il quale considera come fattore discriminante per la loro iscrizione tra le immobilizzazioni l'assegnazione agli stessi di un **utilizzo durevole**. A titolo meramente informativo è utile constatare che il criterio *de quo* è affiancato, per quanto riguarda i **crediti**, da informazioni di carattere finanziario. Come precisa infatti l'ultimo principio citato, gli stessi devono essere riportati contemplando il periodo, ovvero l'esercizio, nel quale **muteranno in disponibilità liquide**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

ONEDAY MASTER

**I NUOVI OIC DEI CREDITI, DEBITI, RIMANENZE, FONDI
DEL PASSIVO E IMPOSTE** 